

Cause riunite T-244/93 e T-486/93

TWD Textilwerke Deggendorf GmbH
contro
Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni della Commissione
che sospendono il versamento di taluni aiuti
sino all'avvenuto recupero di precedenti aiuti illeciti»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) 13 settembre 1995 II - 2268

Massime della sentenza

1. *Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Decisione della Commissione mediante la quale si subordina l'autorizzazione al versamento di un aiuto alla previa restituzione da parte dell'impresa interessata di un aiuto illecito precedentemente ottenuto — Condizione posta al fine di evitare un cumulo di aiuti che alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune — Decisione che rientra nelle competenze della Commissione*
[Trattato CEE, artt. 92, n. 3, lett. c), 93, n. 2, e 169]

2. *Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri — Competenza della Commissione ad adottare una decisione che subordina il versamento di un aiuto al previo recupero di un aiuto illecito nonostante la contestazione, da parte dell'impresa interessata, dell'esistenza di un obbligo di restituzione in considerazione della tutela del legittimo affidamento garantita dall'ordinamento nazionale e delle norme di procedura amministrativa di quest'ultimo*
[Trattato CEE, artt. 92, n. 3, lett. c), e 93, n. 2]

3. *Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti*
(Trattato CEE, art. 92, n. 3)

4. *Eccezione di illegittimità — Suo richiamo avverso un atto che non sia stato tempestivamente oggetto di un ricorso di annullamento da parte del ricorrente — Irricevibilità*
(Trattato CEE, artt. 173 e 184)

1. La Commissione resta nei limiti delle proprie competenze quando, chiamata a decidere in merito a un progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere a un'impresa, emana una decisione mediante la quale si autorizza detto aiuto, ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, ma se ne proibisce il versamento finché l'impresa non abbia restituito un aiuto ricevuto in precedenza la cui illiceità, dovuta al tempo stesso a mancanza di comunicazione previa e ad incompatibilità con il mercato comune, sia stata accertata con una decisione della Commissione divenuta inoppugnabile.

In primo luogo, infatti, il potere spettante alla Commissione in base all'art. 93, n. 2, del Trattato di prescrivere la modifica di un aiuto implica necessariamente che una decisione con la quale si autorizza un

aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), possa contenere condizioni miranti a garantire che non si verifichino alterazioni delle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. In secondo luogo, il rischio di alterazioni dev'essere valutato alla luce di tutti gli elementi rilevanti, fra i quali vanno ricompresi l'eventuale effetto cumulato del nuovo e del vecchio aiuto e la mancata restituzione del vecchio aiuto illecito. Non può infine ritenersi che, ponendo una condizione del genere, la Commissione abbia fatto uso, al fine di ottenere la restituzione effettiva dell'aiuto illecito, di una procedura non prevista dal Trattato, pur avendo essa a disposizione lo strumento dei procedimenti per inadempimento di cui agli artt. 93, n. 2, e 169 del Trattato, poiché, come è rilevabile in base ai 'considerando' della decisione, dovendo decidere su un progetto di aiuto, essa ha voluto non accertare la violazione di una decisione anteriore ma, come era tenuta a fare, far sì che l'aiuto progettato non producesse conse-

guenze tali da renderlo incompatibile con il mercato comune.

2. La Commissione, adottando una decisione la quale, al fine di evitare un'alterazione delle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, subordina il versamento di un aiuto a un'impresa alla previa restituzione da parte di quest'ultima di aiuti di cui essa ha accertato, mediante una decisione divenuta inoppugnabile, l'illiceità dovuta al tempo stesso a mancanza di comunicazione previa e ad incompatibilità con il mercato comune, non ha ignorato la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri, e ciò malgrado l'esistenza, nel diritto nazionale che disciplina nella fattispecie la detta restituzione, di un principio di tutela del legittimo affidamento invocato dall'impresa innanzi al giudice nazionale e di una norma nazionale di procedura amministrativa la quale, in materia di revoca degli atti amministrativi, fissa un termine superato nel caso di specie.

In primo luogo, infatti, nell'esercizio delle competenze attribuitele, la Commissione non può restare paralizzata dall'esistenza di una controversia innanzi ai giudici nazionali, essendo inammissibile che tale circostanza abbia l'effetto di costringere la Commissione ad autorizzare il versamento di un aiuto che, cumulato con gli aiuti illeciti non rimborsati, sarebbe incompatibile con il mercato comune. In secondo luogo, le norme dell'ordina-

mento nazionale, sia quelle a tutela del legittimo affidamento sia quelle che stabiliscono un termine per la revoca di un atto amministrativo fonte di diritti, non possono venire applicate in modo da rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario, il quale, nell'ipotesi di un aiuto illecito per mancanza di comunicazione previa, consente la concessione all'impresa del beneficio della tutela del legittimo affidamento solo in circostanze eccezionali ai sensi del diritto comunitario.

3. L'art. 92, n. 3, del Trattato conferisce alla Commissione, al fine di decidere che un aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune, un potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario. Di conseguenza, nell'esaminare una valutazione del genere, il Tribunale deve limitarsi a controllare il rispetto delle regole di procedura, la sufficienza della motivazione, l'esattezza materiale dei fatti e l'assenza sia di un errore manifesto di valutazione sia di uno sviamento di potere.
4. L'eccezione di illegittimità di cui all'art. 184 del Trattato non può essere dedotta da una persona fisica o giuridica avverso un atto contro cui essa avrebbe potuto proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, ma che non ha impugnato nel termine stabilito.